

Legge regionale 20 aprile 2016, n. 12

**Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria).**

(BURC n. 47 del 21 aprile 2016)

**Art. 1**

(Modifica art. 1)

1. Al comma 1, dell'articolo 1 della [legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2](#) (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria), dopo le parole "proprie competenze" sono inserite le seguenti: "e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della [l.r. 2/2016](#) è inserito il seguente:  
"1 bis. In linea con le finalità di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 85, comma 1, lett. b) e 98, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali, le finalità programmatiche del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria sono così definite:
  - a) realizzare la raccolta, l'elaborazione e la registrazione dei dati statistici completi, di buona qualità e validati scientificamente, provenienti da molteplici fonti di flussi informativi nel campo sanitario, per incidenza, prevalenza e sopravvivenza, secondo l'andamento spaziale e temporale, dei casi di tumore che si verificano nella popolazione della Regione;
  - b) rappresentare uno strumento di consultazione per progetti regionali, nazionali ed internazionali, di ricerca anche transnazionale in oncologia;
  - c) essere di supporto ai Piani regionali per le cure palliative e la terapia del dolore;
  - d) contribuire, attraverso i dati prodotti, alla valutazione della appropriatezza dei trattamenti terapeutici in oncologia, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico, in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza;
  - e) consentire interventi mirati di prevenzione primaria e valutazione per l'attivazione di campagne specifiche di diagnosi precoce oncologica, quali screening oncologici;
  - f) essere strumento di monitoraggio sull'efficacia dei programmi di screening oncologici, tradizionali e/o sperimentali attivi ed operativi presso le Aziende Sanitarie locali della Regione;
  - g) essere strumento di supporto per gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'ambiente sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato matrici ambientali-matrici umane;
  - h) realizzare un'informazione continua e completa nei confronti della popolazione della Regione Calabria."

**Art. 2**

(Regolamento regionale)

1. Dopo l'articolo 3 della [l.r. 2/2016](#) è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

(Regolamento regionale)

1. La Giunta regionale, entro il 31 luglio 2016, sentita la commissione consiliare competente, adotta, ai sensi dell'articolo 43, comma terzo, dello Statuto, un regolamento che definisce contenuti, tempi e strumenti dei flussi informativi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, inoltre, le modalità di attuazione della normativa statale in materia di protezione dei dati personali, in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lett. g), del [d.lgs. 196/2003](#), con riferimento al trattamento dei dati sensibili necessario alla tenuta e

al funzionamento del Registro. Sono definiti, altresì, le tipologie di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite dal Registro tumori di popolazione della Regione Calabria, i soggetti che possono avere accesso ai registri e le misure per la custodia e per la sicurezza dei dati."

**Art. 3**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 4**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.